

Decreto federale

sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2000-2003 e sul finanziamento della cooperazione in ambito COST

del 23 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998¹,

decreta:

Art. 1

¹ Per finanziare la partecipazione della Svizzera al quinto programma quadro dell'UE nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2000-2003 e per le reative misure d'accompagnamento è stanziato un credito globale di 459 milioni di franchi.

² Il credito è ripartito come segue:

mio di fr.

- | | | |
|----|--|-----|
| a. | partecipazione al quinto programma quadro dell'UE | 426 |
| b. | misure d'accompagnamento (rete d'informazione, valorizzazione dei risultati, mandati d'esperti, gestione di progetti e sostegno della partecipazione svizzera ai programmi europei al di fuori del programma quadro) | 33 |

Art. 2

Per la partecipazione della Svizzera ad azioni nell'ambito della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) negli anni 2000-2003 è stanziato un credito d'impegno di 32 milioni di franchi.

Art. 3

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2003.

Art. 4

Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti di lieve entità tra i singoli crediti d'impegno del credito globale.

¹ FF 1999 243

Art. 5

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 21 aprile 1999

Il presidente, Rhinow

Il segretario, Lanz

Consiglio nazionale, 23 settembre 1999

La presidente, Heberlein

Il segretario, Anliker